

	REP. 65372	
	COMUNE DI FIRENZE	
	ALDIA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA	
	CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE	
	ECONOMICO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DEI CENTRI ESTIVI	
	COMUNALI ANNI 2022-2023-2024 - LOTTO 2 QUARTIERE 2, CIG	
	9108757012; LOTTO 3 QUARTIERE 3 CIG 91087580E5; LOTTO 4	
	QUARTIERE 4 CIG 91087591B8; LOTTO 5 QUARTIERE 5 CIG	
	910876028B	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventidue (2022) e questo giorno 16	
	(sedici) del mese di giugno, in Firenze e precisamente	
	negli Uffici della Segreteria Generale posti in Piazza	
	della Signoria (Palazzo Vecchio).	
	Avanti a me Dott.ssa Annarita SETTESOLDI, Vice	
	Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzata	
	a ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte, si	
	sono presentati e personalmente costituiti:	
	1) Dott.ssa Simona BOBOLI, nata a Firenze il 28	
	dicembre 1965, domiciliata per la carica in Firenze,	
	Piazza della Signoria, la quale mi dichiara di	
	intervenire al presente atto non in proprio ma in	
	rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale	
	01307110484, nella sua qualità di Dirigente del	
	Servizio Infanzia, Attività educative, ludiche e	

	formative della Direzione Istruzione, giusto il	
	disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di	
	Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per	
	l'attività contrattuale dello stesso Comune;	
	2) Il Sig. Mattia AFFINI, nato a Bozzolo (MN) il 21	
	novembre 1982, domiciliato per la carica ove appresso,	
	il quale mi dichiara di intervenire al presente atto	
	non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del	
	consiglio di amministrazione e legale rappresentante	
	dell'Impresa "ALDIA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA'	
	COOPERATIVA", di seguito "COOP. ALDIA", con sede in	
	Pavia (PV), via Ferrini n. 2, Cap. 27100, Codice	
	Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle	
	Imprese di Pavia n. 00510430184, conforme risulta da	
	visura camerale del giorno 13 giugno 2022;	
	Contraenti della cui identità personale e veste	
	rappresentativa, io Vice Segretario Generale del Comune	
	di Firenze sono certa.	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione n. 2022/DD/01152 del 28 febbraio	
	2022, veniva indetta, in forma telematica sulla	
	piattaforma START della Regione Toscana, una procedura	
	aperta per l'affidamento di un accordo quadro avente ad	
	oggetto la gestione del servizio "Centri Estivi	
	comunali anni 2022-2023-2024 - 5 Lotti", da	

	aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95	
	del Codice dei Contratti Pubblici e venivano approvati	
	i relativi atti di gara;	
	- con verbale in seduta pubblica della Commissione	
	Giudicatrice in data 29 aprile 2022, veniva	
	individuata, per i Lotti: 2, 3, 4 e 5 quale migliore	
	offerta quella presentata da "COOP. ALDIA", cioè:	
	Lotto 2: ribasso del 4,07894% (quattro virgola zero	
	settemilaottocentonovantaquattro per cento)	
	sull'importo a base di gara di Euro 798.000,00	
	(settecentonovantottomila);	
	Lotto 3: ribasso del 3,70229% (tre virgola	
	settantamiladuecentoventinove per cento) sull'importo a	
	base di gara di Euro 393.000,00	
	(trecentonovantatremila);	
	Lotto 4: ribasso del 4,06982% (quattro virgola zero	
	seimilanovecentottantadue per cento) sull'importo a	
	base di gara di Euro 507.000,00 (cinquecentosettemila);	
	Lotto 5: ribasso del 5,02772% (cinque virgola zero	
	duemilasettecentosettantadue per cento) sull'importo a	
	base di gara di Euro 1.212.000,00	
	(unmilioneduecentododicimila);	
	- con Determinazione Dirigenziale della Direzione	
	Istruzione n. 2022/DD/2966 del 3 maggio 2022, l'Accordo	

	Quadro oggetto del presente contratto veniva	
	aggiudicato a "COOP. ALDIA", fatto salvo l'esito	
	positivo dei controlli di cui all'art. 80 del Codice	
	dei Contratti Pubblici;	
	- sono state effettuate sull'Aggiudicatario le	
	verifiche sui requisiti di ordine generale previste dal	
	Codice dei Contratti Pubblici, come risulta da	
	determinazione dirigenziale DD/2022/04191 del 15 giugno	
	2022 della Direzione Istruzione;	
	- con nota prot. PR_PVUTG_Ingresso_0026925_20220506 del	
	6 maggio 2022 é stata richiesta l'informazione	
	prefettizia antimafia;	
	- sono decorsi più di trenta giorni dalla richiesta	
	suindicata e, pertanto, la stipula del presente	
	contratto avviene ai sensi dell'art. 92 comma 3 del	
	D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da	
	parte dell'Amministrazione secondo quanto previsto	
	dalle medesime disposizioni;	
	- l'appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad	
	ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come	
	sopra costituite, convengono e stipulano quanto	
	appresso:	
	ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	

	Il Comune di Firenze, rappresentato dalla Dirigente del	
	Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e	
	Formative della Direzione Istruzione, Dott.ssa Simona	
	Boboli, ed in esecuzione degli atti in premessa citati,	
	conclude con l'Impresa "COOP. ALDIA" in persona del	
	Sig. Mattia AFFINI, che accetta e si obbliga, l'accordo	
	quadro con un solo operatore economico di cui all'art.	
	54 co. 3 del Codice dei Contratti Pubblici di	
	esecuzione del Servizio di gestione dei Centri Estivi	
	comunali anni 2022 - 2023 - 2024, Lotto 2, 3, 4, 5 alle	
	condizioni tutte di cui:	
	- al presente contratto;	
	- alle offerte economica e tecnica e loro allegati	
	presentate in sede di gara e conservate agli atti	
	della Direzione Istruzione;	
	- al Capitolato Speciale d'appalto e relativo	
	allegato 1.	
	Il Sig. Mattia AFFINI, nei nomi, accetta l'esecuzione	
	del servizio oggetto del presente contratto di	
	accordo quadro, nonché tutte le condizioni cui viene	
	subordinato che si obbliga ad osservare e fare	
	osservare scrupolosamente.	
	Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi	
	derivanti dal codice di comportamento adottato dalla	
	stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale	

	n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna, ad	
	osservare e a far osservare ai propri dipendenti e	
	collaboratori il suddetto codice sia con riferimento	
	al presente contratto sia con riferimento ad ogni	
	contratto applicativo, pena la risoluzione del	
	contratto di accordo quadro.	
	Il Sig. Mattia AFFINI, nei nomi, si obbliga ad	
	eseguire le prestazioni di servizi che di volta in	
	volta gli verranno richieste con appositi contratti	
	applicativi che verranno di volta in volta	
	individuate dall'Amministrazione e che saranno	
	disciplinate con specifici contratti di appalto	
	applicativi il cui importo sarà determinato dalle	
	prestazioni effettivamente richieste nei contratti	
	applicativi stessi. Pertanto dà atto che la	
	sottoscrizione del contratto di accordo quadro non è	
	fonte della corresponsione di alcun corrispettivo	
	costituendo l'accordo quadro unicamente il documento	
	base per la regolamentazione dei contratti	
	applicativi e si impegna conseguentemente ad assumere	
	i servizi che successivamente e progressivamente	
	saranno richiesti dal Comune di Firenze, ai sensi del	
	presente accordo.	
	ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL' ACCORDO QUADRO	
	Le Parti concordano che con la conclusione	

	dell'Accordo Quadro l'affidatario si obbliga ad	
	assumere i servizi che successivamente saranno	
	richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il	
	limite massimo di importo previsto di € 798.000,00	
	(settecentonovantottomila) per il Lotto 2; €	
	393.000,00 (trecentonovantatremila) per il Lotto 3, €	
	507.000,00 (cinquecentosettemila) per il Lotto 4; €	
	1.212.000,00 (unmilione duecentododicimila) per il	
	Lotto 5 ed entro il periodo di validità dell'accordo	
	stesso indicato all'articolo che segue. Il valore	
	massimo complessivo del presente contratto ammonta a	
	€ 2.910.000,00 (duemilione novecentodiecimila virgola	
	zero zero).	
	ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO	
	L'accordo quadro ha una durata massima di 30 mesi e	
	decorre dalla firma del presente contratto, e potrà	
	terminare anche prima del termine suindicato in caso	
	di raggiungimento del limite massimo di importo	
	indicato all'art. 2 che precede. Per durata	
	dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il	
	quale la stazione appaltante può aggiudicare il	
	singolo contratto applicativo. Ove, alla scadenza di	
	detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il	
	completamento dei servizi richiesti con contratti	
	applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si	

	intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti	
	applicativi per l'ultimazione dei servizi nel	
	rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto	
	dall'art. 54 co. 1 del Codice dei Contratti Pubblici.	
	Le parti danno atto che detta protrazione dei termini	
	non darà all'affidatario alcun titolo per pretendere	
	compensi o indennizzi di qualsiasi genere.	
	Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo	
	la scadenza del termine di validità contrattuale del	
	presente Accordo Quadro come sopraindicato. La durata	
	dei contratti applicativi che verranno eventualmente	
	stipulati sarà singolarmente specificata negli	
	stessi. Ciascuna prestazione dovrà essere eseguita	
	entro il periodo di termine utile specificatamente	
	previsto nel rispettivo contratto applicativo.	
	ART. 4 - GARANZIE	
	Si dà atto che le garanzie definitive, prestate con	
	richiamo all'accordo quadro ed ai relativi	
	contratti applicativi a garanzia dell'adempimento di	
	tutte le obbligazioni del contratto/i e del	
	risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale	
	inadempimento delle obbligazioni stesse oltre che a	
	ristoro della maggiore spesa di cui al co. 2	
	dell'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici,	
	calcolate sul limite massimo di importo previsto,	

	vengono costituite tramite le seguenti polizze	
	fideiussorie, emesse in Milano in data 26 maggio 2022	
	da AXA Assicurazioni s.p.a.: per il Lotto 2 per un	
	importo di € 31.920,00 (trentunomilanovecentoventi)	
	mediante fideiussione n. 408414919; per il Lotto 3	
	per un importo di € 15.720,00	
	(quindicimilasettecentoventi) mediante fideiussione	
	n. 408414887; per il Lotto 4 per un importo di €	
	20.280,00 (ventimiladuecentottanta), mediante	
	fideiussione n. 408414877 e per il Lotto 5 per un	
	importo di € 48.480,00	
	(quarantottomilaquattrocentottanta) mediante	
	fideiussione n. 408414862.	
	"COOP. ALDIA" ha trasmesso alla Direzione Istruzione	
	tutte le polizze previste dall'art. 12 del capitolato	
	speciale d'appalto.	
	ART. 5 - SUBAPPALTO	
	L'impresa affidataria ha dichiarato in sede di gara	
	di non avvalersi della facoltà di subappaltare.	
	ART. 6 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136	
	DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI	
	CORRISPETTIVI DELL'APPALTO	
	Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi	
	finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del	
	13/08/2010, "COOP. ALDIA" si obbliga ad ottemperare a	

	quanto previsto dalla legge sopracitata per ciascun	
	contratto applicativo del presente accordo quadro. In	
	particolare, la suddetta Impresa, con nota di	
	trasmissione prot. n.190417 del 1° giugno 2022, che si	
	conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici, ha	
	provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli	
	estremi del proprio conto corrente dedicato alle	
	commesse pubbliche. Pertanto ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L.	
	136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante	
	bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato	
	nel documento che si allega al presente atto a formarne	
	parte integrante e sostanziale.	
	Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in	
	conseguenza del presente atto, transazioni senza	
	avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il	
	presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi	
	dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.	
	Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 bis del	
	D.lgs. 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art. 4	
	del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Ritenute e compensazioni in	
	appalti e subappalti ed estensione del regime del	
	reverse charge per il contrasto dell'illecita	
	somministrazione di manodopera).	

	Art. 7 - CONTRATTI APPLICATIVI	
	Ciascun contratto applicativo, con il quale sarà	
	richiesto all'affidatario del presente accordo quadro	
	lo svolgimento delle prestazioni oggetto	
	dell'accordo, così come definiti nel singolo progetto	
	esecutivo, sarà concluso mediante scrittura privata	
	con mezzo elettronico.	
	I singoli contratti applicativi saranno stipulati, a	
	misura, alle condizioni economiche di cui al	
	Dettaglio Economico allegato all'offerta economica e	
	alle altre condizioni d'appalto ivi indicate:	
	Dettaglio turni; Sedi; Entità e valore dei servizi di	
	gestione richiesti; Entità e valore dei servizi di	
	segreteria richiesti.	
	Art. 8 - NORME DI RIFERIMENTO	
	Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa	
	espresso riferimento alla disciplina del capitolato	
	speciale di appalto, con particolare riguardo agli	
	articoli relativi a:	
	- conduzione delle prestazioni; penali; obblighi a	
	carico dell'appaltatore; pagamenti; verifiche e	
	controlli.	
	ART. 9 - CONTROVERSIE	
	È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione	
	delle controversie è, pertanto, competente il foro di	

	Firenze.	
	ART. 10 - DICHIARAZIONI RELATIVE	
	AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'	
	"COOP. ALDIA" dichiara di essere a conoscenza di tutte	
	le norme pattizie di cui al protocollo di legalità,	
	approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.	
	347/G/2019, sottoscritto dai comuni della Città	
	Metropolitana di Firenze con la Prefettura - Ufficio	
	territoriale del Governo di Firenze il 10 ottobre 2019	
	e inviato al Comune di Firenze dalla Prefettura	
	medesima il giorno 8 novembre 2019, e di accettarne	
	incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Tale	
	Protocollo si allega al presente atto per formarne	
	parte integrante e sostanziale.	
	ART. 11 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA	
	"COOP. ALDIA" dichiara di operare nel rispetto della	
	normativa sulla Privacy ed in particolare di essere	
	adempiente in riferimento agli obblighi imposti del	
	D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, in	
	attuazione del Regolamento europeo n. 679/2016. "COOP.	
	ALDIA", con nota del 1° giugno 2022, che si conserva	
	agli atti della Direzione Istruzione, ha proceduto a	
	individuare il proprio Responsabile Privacy nella	
	persona del sig. Mattia AFFINI, C.F. FNNMTT82S21B110R.	
	Il Comune di Firenze ha nominato formalmente "COOP.	

	ALDIA" nella persona del legale rappresentante pro	
	tempore, sig. Mattia AFFINI, quale Responsabile del	
	Trattamento dei dati personali. "COOP. ALDIA" accetta	
	la suddetta nomina secondo il modello e le clausole	
	predisposte dal Comune di Firenze.	
	"COOP. ALDIA" è responsabile della correttezza e della	
	riservatezza del proprio personale che è tenuto a non	
	divulgare informazioni o notizie relative al contratto	
	in oggetto.	
	ART. 12 - SPESE DEL CONTRATTO	
	Tutte le spese di questo atto (i diritti di	
	segreteria, imposta di registro) e consequenziali	
	sono a carico dell'affidatario, che, a tutti gli	
	effetti del presente atto, elegge domicilio in	
	Firenze presso la Casa Comunale.	
	Il servizio di cui al presente contratto di appalto è	
	soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto.	
	Il presente atto, ai sensi dell'art. 85 c.5 del D.lgs.	
	n. 117/2017 è esente dall'imposta di bollo.	
	La stipula del presente contratto avviene ai sensi	
	dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso	
	dal contratto da parte dell'Amministrazione, secondo	
	quanto previsto dalle medesime disposizioni.	
	Pertanto, l'esito sfavorevole dei controlli antimafia	
	comporterà la risoluzione del contratto con ogni	

